

Prot. 163/21/S.P.



Moyf

## Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino

Oggetto: circolare in tema di liquidazione dei compensi agli interpreti ed ai traduttori

Il Procuratore Aggiunto, ritenuto

che esigenze di corretta applicazione della normativa in materia di pagamento delle prestazioni liquidate a vacanze ai sensi dell'art. 1 del D.M. 30/5/2002 ed

esigenze di semplificazione e velocizzazione dell'iter di liquidazione delle spese relativi ai compensi spettanti agli interpreti ed ai traduttori,

rendono necessario modificare il sistema attuale, previsto dal capitolo 6 d paragrafo 11 dei Criteri di Organizzazione dell'Ufficio della procura della Repubblica di Torino, nel senso sotto indicato,

che, in particolare per gli interpreti, deve essere corretto l'attuale sistema relativo alla liquidazione di una prima vacanza pari ad Euro 14,68 per ogni giorno di espletamento dell'incarico ed alla liquidazione di percentuali di aumento per l'eccezionale difficoltà della prestazione diverse a seconda se si tratti di interpretazioni di intercettazioni telefoniche, telematiche o ambientali,

che si ritiene conforme alla norma di cui sopra la previsione di un'unica liquidazione di Euro 14,68 per la prima vacanza di ogni incarico conferito e l'individuazione di un'unica percentuale di maggiorazione relativa ai diversi tipi di intercettazione sui quali viene svolta l'attività di interpretazione, considerata l'eccezionale difficoltà di ciascuna di queste attività

che, inoltre, deve essere corretto l'attuale sistema di liquidazione dei traduttori, ausiliari che procedono a tradurre documenti scritti facendo riferimento per il compenso o al numero dei capi di imputazione oppure, per i provvedimenti di maggiori dimensioni, a quello delle pagine tradotte

Pertanto,

si **dispone** che, a partire dalla data del 1 febbraio 2021, le liquidazioni per gli interpreti ed i traduttori avvengano secondo i criteri seguenti:

1 la liquidazione dell'attività degli interpreti che lavorano nelle salette di intercettazione avverrà considerando come prima vacanza, liquidata nella somma di Euro 14,68, quella con la quale inizia ciascun incarico così come previsto dall'art. 1 del D.M. 30/5/2002

2 in ragione della reale difficoltà nell'audizione e interpretazione di quanto registrato, si ritiene corretto, applicare alle intercettazioni di tutti i tipi la percentuale di aumento, ai sensi dell'art. 52, nella misura del 90%


3 per quanto riguarda l'attività di traduzione si ritiene corretto liquidare i compensi a vacanze, considerando il tempo impiegato dal traduttore e parametrando la sua attività in relazione:

- al numero dei capi di imputazione per quegli atti (come ad esempio l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. e i decreti di citazione a giudizio ex art. 550 c.p.p.) in cui vi è una parte standard e ripetitiva
- al numero delle facciate tradotte per atti di natura diversa dai precedenti.

Sia per l'attività di interpretariato, sia per quella di traduzione si ritiene di adottare le medesime tariffe senza distinzioni relative alla lingua oggetto dell'incarico, ciò perché sia l'interprete (per le attività legate all'interpretariato della lingua parlata) sia il traduttore (per le attività legate alla traduzione della lingua scritta) sono scelti preferibilmente tra soggetti madre lingua che non hanno pertanto alcuna difficoltà nel tradurre da e verso quest'ultima.

Torino il 14 gennaio 2021

Il Procuratore della Repubblica Aggiunto



IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA AGG.  
Dott. Emilio GATTI

Visto. ....  
~~Si designa~~ il Dr. ....  
Torino, li .....  
Il Procuratore della Repubblica  
Dr.ssa Anna Maria LORETO